

disposizioni  
normative

Per chi sceglie il mondo del lavoro dopo i 15 anni

# Formazione obbligatoria

E' stato approvato il 25 febbraio scorso, da parte del Consiglio dei Ministri, il regolamento d'attuazione riguardante l'obbligo di frequenza di attività formative fino al 18° anno d'età, previsto dall'art. 68 della legge n. 144/99. Il regolamento prevede tutti gli adempimenti di competenza del sistema d'istruzione pubblica sull'argomento. Si istituiscono, quindi, attività di monitoraggio degli studenti che al compimento del 15° anno devono fare una scelta per proseguire gli studi presso gli stessi istituti o per entrare nel mondo del lavoro, passando alla formazione professionale regionale o ai corsi d'apprendistato.

Le competenze delle scuole si accrescono quindi al fine di assolvere, in maniera più efficiente, l'orientamento e, eventualmente, attuare una nuova accoglienza nei confronti dei giovani che, dopo un periodo trascorso nella formazione professionale o nell'esperienza d'apprendistato, vogliono tornare nei canali dell'istruzione.

Le procedure avranno graduale attuazione nel tempo. I giovani che nel 2000 compiono rispettivamente 15, 16 e 17 anni potranno accedere, se lo vorranno, ai servizi territoriali per l'impiego, per usufruire di servizi d'orientamento e di supporto. Le iniziative d'orientamento sono attuate dalla scuola e dai servizi per l'impiego che sono obbligati a scambiarsi le informazioni sulla carriera dei giovani.

Le scuole devono comunicare i nominativi dei giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico e non vogliono proseguire gli studi o che sono passati nel sistema di formazione professionale oppure che hanno interrotto la frequenza dell'istituto prima del 15 marzo. Potranno essere nominati dei tutor col compito di seguire il percorso formativo.

Secondo l'art. 1 del regolamento, l'obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:

- nel sistema di istruzione scolastica;
- nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- nell'esercizio dell'apprendistato.

Eventuali rapporti di lavoro diversi dall'apprendistato, per i giovani soggetti ad obbligo formativo, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui ai precedenti punti a) e b).

Il passaggio da un sistema all'altro si consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del regolamento.

All'interno del percorso d'apprendistato è prevista la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.

Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del regolamento, sono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento

dei moduli aggiuntivi, nonché standard minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi.

Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione, costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Esse sono valutate da apposite commissioni istituite presso le istituzioni scolastiche interessate, composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti, coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale. Tali commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono inserirsi, rilasciando un certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione nelle istituzioni scolastiche. Esso attesta, infatti, il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui s'intende accedere.

Questo punto è abbastanza rilevante poiché crea una possibilità concreta di transito dalla formazione professionale ai curricula scolastici. Si tende quindi, per questa via, a valorizzare le esperienze lavorative, seguendo l'ispirazione

della scuola tedesca che prevede l'alternanza scuola lavoro e la utilizza con profitto. Il problema vero rimane, però, quello della possibilità d'inserimento dei giovani nel sistema produttivo, col contratto di formazione lavoro o attraverso un curriculum professionale regionale d'alto profilo qualitativo.

Una notazione può farsi, leggendo il regolamento, ed è quella concernente la possibilità per le istituzioni scolastiche di progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Sono previste due tipologie: percorsi con integrazione curricolare, col conseguimento del diploma d'istruzione secondaria superiore e di una qualifica professionale; percorsi con arricchimento curricolare in seguito ai quali si consegue il diploma secondario superiore e la certificazione di crediti utilizzabili nella formazione professionale. Probabilmente non sarà agevole per molte scuole farsi carico di tale attività aggiuntiva, ma se, tuttavia, si potessero progettare qualifiche professionali nuove, questo sforzo sarebbe certamente meritorio.

In qual misura la maggiore flessibilità, l'intreccio e la coordinazione tra istruzione e formazione potrà migliorare l'occupazione giovanile? Occorrerà aspettare e vedere come si riorganizzerà in termini di efficienza e qualità il settore della formazione professionale regionale.

ELIO CALABRESI

## SCHEMA DI REGOLAMENTO approvato il 25 febbraio dal Consiglio dei Ministri

Attuazione dell'art. 68 della legge  
17 maggio 1999 n. 144 concernente  
l'obbligo di frequenza di attività formative

### • Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato.

2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:

- nel sistema di istruzione scolastica;
- nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- nell'esercizio dell'apprendistato.

3. L'accensione di eventuali rapporti di lavoro diversi dall'apprendistato per i giovani soggetti ad obbligo formativo deve comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

5. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti. Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.

### • Art. 2 - Attuazione progressiva

1. Il presente provvedimento si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:

- nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
- a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.

2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.

3. Il presente provvedimento si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.

### • Art. 3 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche

1. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzio-

nante, l'anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli Uffici dell'Amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno di età, con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.

2. All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero all'inserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all'accesso all'apprendistato e comunicano entro 15 giorni i relativi esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.

3. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell'anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione è fatta dall'istituzione scolastica per la quale l'alunno ha ottenuto il passaggio.

4. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro che hanno frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.

5. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego e con l'ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'art. 68, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Attività educative finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.

### • Art. 4 - Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste dagli articoli 4 e 6 del regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 9 agosto 1999, n. 323 anche nelle classi successive alla prima. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali nonché degli altri servizi individuati dalle regioni.

### • Art. 5 - Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato

1. L'obbligo formativo è assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.

2. Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto col Ministero della Pubblica Istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi nonché standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi.

### • Art. 6 - Passaggio tra i sistemi

1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni istituite presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni, composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'Amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'Amministrazione provinciale.

2. Tali commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.

3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istitu-